

CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI

(Allegato n. 5 al Regolamento d’Istituto – Approvato con del. n. 9 del 19.12.2019)

Per la sostituzione dei docenti assenti, si utilizzeranno i seguenti criteri, indicati in ordine di priorità (si precisa che le ore di sostituzione sono ore lavorative):

1. Si deve, innanzitutto, far recuperare, i permessi brevi (comprese le ore di programmazione e/o tutti gli impegni istituzionali, previsti nel piano annuale delle attività) già usufruiti da docenti in servizio. Si ricorda, infatti, CHE I PERMESSI BREVI USUFRUITI PER MOTIVI PERSONALI O ALTRO, DEVONO ESSERE RECUPERATI PRIORITARIAMENTE PER LE SOSTITUZIONI DEI COLLEGHI ASSENTI entro i 2 mesi successivi e che le modalità per il loro recupero non possono essere decise dal singolo docente ma verranno decise con preavviso di almeno un giorno. (Se entro i due mesi non si presenterà l’occasione di recuperare i permessi con sostituzioni si recupereranno nelle classi in compresenza).
2. I docenti dell’organico dell’autonomia che hanno disponibilità oraria maggiore, variabile da docente a docente, avranno la priorità nell’essere nominati a sostituire i docenti assenti fino a dieci giorni poiché il loro monte ore deve essere equivalente a ventidue ore settimanali (scuola primaria) e diciotto ore (scuola secondaria).
3. Si chiede la disponibilità dei docenti contitolari di classe a organizzare il proprio turno di servizio in modo da coprire più ore possibili del collega assente (scuola primaria).
4. Se non si riesce a sostituire il docente assente, si procede ricorrendo alle disponibilità volontarie (da recuperare).
5. I docenti impegnati in più classi (religione, inglese, storia, geografia...) sono invitati a ridurre al minimo indispensabile le uscite/visite didattiche in quanto si crea disservizio nelle sostituzioni.
6. L’insegnante di sostegno, in quanto titolare della classe, può gestire gli alunni in caso di assenza del collega. Si escludono i casi in cui, la particolare gravità dell’alunno, richieda un’assistenza e un’assidua sorveglianza personalizzata non derogabile.

Dove l’alunno in carico al docente di sostegno risulta assente, è possibile l’utilizzo dell’insegnante per sostituzioni anche in classi di non titolarità.

Per tutti i criteri sopra indicati, la sostituzione verrà disposta dal Dirigente o da uno dei suoi Collaboratori.